



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE AMMINISTRATIVO - CULTURALE E SCOLASTICO -

I RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Determinazione del Responsabile del settore n.289 del 18/08/2020

DETERMINA N. 899 DEL 18/08/2020 - (Registro gen.)

OGGETTO: Integrazione impegno spesa e liquidazione assunto con determina n. 765/20290 per pagamento compenso all' Arch. Giovanni Grutta per prestazione resa in qualità di commissario ad acta in esecuzione sentenza TAR Sicilia
D.F.B. delibera C.C. n.27 /2020

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO CULTURALE E SCOLASTICO

L'Istruttore amm.vo ai sensi dell'Art.6 della L.241/90 ,dell'Art. 5 della L.R. 10/91, del Reg.to Com.le di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.Dichiara altresì l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

- **Richiamata** la determina sindacale n.12 del 01/07/2019 di nomina responsabile I Settore Amministrativo, Culturale e Scolastico;
- **PREMESSO :**
- **che** con ricorso depositato il 12 luglio 2014 (reg.gen. n.2119) la società Ecolgas s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Cucinella Giuseppe, ha invocato l'intervento del Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Cinisi sulla propria istanza di riclassificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al foglio di mappa n.13, particella 2391, essendo decorso il termine quinquennale, di cui all'art. 9 del D.P.R. 327/01, di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio delle aree imposte dallo strumento urbanistico.
- **Che** con sentenza n.3168/14 del 18 novembre 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez.III, il suddetto ricorso veniva accolto con la declaratoria dell'obbligo del Comune di Cinisi "di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza del ricorrente, nel termine di giorni novanta" dalla notifica del provvedimento decisorio, disponendo inoltre, nel caso di persistente inottemperanza alla scadenza del predetto termine, la nomina quale commissario *ad acta* del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente "con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio che provvederà, su richiesta dell'interessato, in via sostitutiva, a tutti i necessari adempimenti nei successivi novanta (90) giorni.
- **Che** persistendo il silenzio dell'Amministrazione, in ossequio alla sentenza del TAR 3168/14, con nota prot. n. 13997 dell'11/06/2015, notificata a questo Comune ed assunta al nostro protocollo n. 13296 del 07/07/2015, **l'Arch. Giovanni Grutta**, dirigente del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'A.R.T.A., veniva designato dal Dirigente Generale quale Commissario *ad acta* per provvedere in via sostitutiva alla esecuzione della citata sentenza.
- **Che** l'Arch. Giovanni Grutta, avendo portato a conclusione l'incarico conferito, con istanza depositata in data 05/12/2018 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez.III, chiedeva la liquidazione del compenso spettantegli, calcolato per vacanze, ai sensi del D.P.R. 30/05/2002, n.115, nell'importo complessivo netto di € 699,47;
- **Vista** la nota prot. 8067 del 30/04/2019 della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, a firma del dirigente Arch. Giovanni Grutta, registrata al nostro protocollo n.10429/2019 del 30/04/2019, con la quale il predetto scrivente richiede che si provveda alla liquidazione delle competenze tecniche ed al rimborso delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo effettuato in esecuzione del mandato commissariale disposto con la sentenza n.3168/14, citata, come dettagliato nella notula allegata, e trasmette con effetto di notifica il decreto n. 177/2019, citato, del TAR per la Sicilia di Palermo.
- **Visto** il Decreto n.177/2019 del 19/04/2019, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con il quale viene liquidato all'Arch. Giovanni Grutta il compenso richiesto che deve essere corrisposto dal Comune di Cinisi, così come disposto con la sentenza n. 3168/2014;
- **Vista** la notula allegata alla suddetta nota dell'Arch. Giovanni Grutta del 29/11/2018 relativa alle competenze tecniche e rimborso delle spese per lo svolgimento dell'incarico di commissario ad acta di cui alla sentenza 3168/14, citata, per l'ammontare totale lordo di € **812,07**, e al netto € **699,47**, detratta la ritenuta d'acconto al 22%.
- **Visto** la successiva nota di sollecito, prot. 3983 del 05/03/2020 della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica, a firma dell'Arch. Giovanni Grutta, registrata al nostro protocollo in pari data al n. 5310, con la quale si sollecita il pagamento del compenso per lo svolgimento dell'incarico di commissario ad acta surrichiamato.
- **Ritenuto**, per quanto sopra di dover provvedere all'impegno e liquidazione di quanto dovuto all'Arch. Giovanni Grutta per l'espletamento dell'incarico commissariale.

- **Preso** atto che tale esposizione debitoria costituisce per il Comune un debito fuori bilancio;
- **Vista** la delibera di C.C. n.27 del 13/07/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si riconosceva il suddetto debito fuori bilancio e si prenotava la somma di € 812,07 alla missione 1.01.11.10.1064 “Oneri pregressi per contenzioso” in conto competenza del bilancio comunale, esercizio provvisorio;
- **Vista** la determina n.765 del 17/07/2020, esecutiva a termine di legge con la quale si disponeva l’impegno e la liquidazione della somma di € 812,07 all’Arch. Giovanni Grutta per la prestazione resa quale commissario ad acta in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n.3168/14,citata.
- **Rilevato** che la prestazione resa dal commissario ad acta, essendo assimilabile a quello del lavorodipendente, è soggetta alla tassa IRAP, che nel caso in specie ammonta ad € **69,02**.
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover integrare l’impegno spesa assunto con la determina n.765/2020, succitata;
- **Visto** il D.L. 19/05/2020, n.34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazione con la legge 17 luglio 2020, n.77, pubblicata nella G.U. R.I. n.180, del 18/07/2020, S.O. n.25, con la quale il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;
- **Visto** l’art. 163, 3° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l’esercizio provvisorio nel corso del quale, oltre ad essere autorizzato l’assunzione dell’impegno spesa in dodicesimi con riferimento al bilancio dell’anno precedente, è consentito, a norma del 2° comma dello stesso articolo, tra l’altro, l’assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, giusto parere della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - espresso con deliberazione n.18/2016/PAR del 13 gennaio 2016.
- **Visto** l’O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- **Visto** il T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000;
- **Visto** il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il bilancio comunale 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.36 del 13/08/2019, dichiarata immediatamente esecutiva;
- **Visti** gli artt. 183,184 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000;

D E T E R M I N A

- **INTEGRARE**, per i motivi espressi in premessa, l’impegno spesa e liquidazione assunto con la determina n.765 del 17 luglio 2020 della somma di € **69,02** per pagamento IRAP scaturente dal pagamento della prestazione di commissario ad acta resa dall’Arch. Giovanni Grutta,assimilata a lavoro dipendente, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n.3168/14, citata in premessa;
- **IMPUTARE** tale spesa all’intervento 1.01.11.10.1064 “Oneri pregressi per contenzioso” in conto competenza del bilancio comunale, esercizio provvisorio, ove sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria.
- **DARE ATTO** che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario.

L’Istruttore Amm.vo
(Istr.Andrea Gianì)
Il Capo Settore

(dott.ssa Caterina Palzzolo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex artt.147 bis, co.1 e 151 n.4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..

Cinisi _____

Il Capo Settore

Servizio Finanziario

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Capo Settore

Copia conforme all'originale ,della presente determinazione ,viene trasmessa a:

- PrimoSettore – Amministrativo Socio-Culturale
- Secondo Settore - Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Urbanistica
- Quarto Settore – Lavori Pubblici
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
